

Comune di Verbania
(Provincia di Verbano Cusio Ossola)

**Regolamento Comunale per
l'Applicazione del Canone per l'occupazione di Spazi
ed Aree Pubbliche**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 234 del 26.11.1998
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 7 marzo 2003
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 dell'11 marzo 2004
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 6 aprile 2005
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 31 marzo 2010

INDICE

Art. 1	Ambito e finalità
Art. 2	Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione
Art. 3	Domanda di occupazione
Art. 4	Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
Art. 5	Obblighi del concessionario
Art. 6	Cause di decadenza o estinzione della concessione
Art. 7	Modifica, sospensione e revoca della concessione
Art. 8	Rinuncia
Art. 9	Subentro nella concessione
Art. 10	Rinnovo della concessione
Art. 11	Occupazione d'urgenza
Art. 12	Commercio su aree pubbliche
Art. 13	Classificazione delle strade
Art. 14	Durata delle occupazioni
Art. 15	Criteri per la determinazione del canone e modalità di applicazione
Art. 16	Misura delle occupazioni
Art. 17	Soggetto passivo
Art. 18	Attività esercitate, modalità di occupazione
Art. 19	Esclusioni ed Esenzioni
Art. 20	Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Art. 21	Versamento del canone per le occupazione temporanee
Art. 22	Sanzioni
Art. 23	Riscossione coattiva
Art. 24	Rimborsi del canone
Art. 25	Norme di rinvio
Art. 26	Disposizioni finali e transitorie

Art. 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il Presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri d'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle Concessioni per le occupazioni medesime.
2. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le sanzioni, le esenzioni e le esclusioni.
3. Per canone s'intende la contro-prestazione di natura patrimoniale, spettante al comune proprietario dell'area o spazio occupata, a carico del soggetto titolare dell'atto di concessione.
4. Per canone di concessione s'intende il corrispettivo spettante al Comune per il godimento ad uso particolare del bene da parte del concessionario determinato sulla base dell'entità dello spazio occupato, del valore economico dell'atto concessorio e del vantaggio derivante al singolo dall'occupazione.
5. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento s'intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
6. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" s'intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici, d'aree private, su cui risulti costituita una servitù di pubblico passaggio, o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga totalmente o parzialmente, in via permanente o temporanea, all'uso generale della collettività, a vantaggio specifico di singoli soggetti.
7. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al nnnnnn nnnn comma 1, le strade statali e provinciali all'interno del territorio comunale ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni. (Nuovo Codice della Strada).

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni in relazione alla loro durata si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio d'atti di concessione o autorizzazione di durata non inferiore all'anno o rinnovabili tacitamente d'anno in anno nei casi in cui il rinnovo formale è facoltà dell'Amministrazione e non obbligo, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore l'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti effettuate, di regola, a seguito del rilascio di autorizzazione o nulla osta.
2. Qualsiasi occupazione di spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposito preventivo atto di concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
Non è richiesto tale atto per:
 - a) occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - b) occupazioni effettuate da soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.
3. Sono considerate abusive:
 - le occupazioni realizzate senza concessione
 - le occupazioni che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione o decadenza della concessione medesima.
4. Sono invece difformi quelle che non rispettano gli elementi contenuti nella concessione,

ad esclusione della data di scadenza prevista nel comma precedente.

5. In tutti i casi d'occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 3

Domanda d'occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione, fatta eccezione per le fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b) ed all'art. 11.

2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in, carta legale se trattasi d'autorizzazione, in carta libera se si tratta di nullaosta, e contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, luogo e data di nascita, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché numero di partita IVA qualora obbligatorio per legge;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, il luogo e la data di costituzione, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora obbligatorio per legge, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore; nell'ipotesi di comunioni diverse da condomini la domanda potrà essere presentata da uno solo dei partecipanti alla comunione.

c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

d) la superficie o l'estensione lineare che s'intende occupare;

e) la durata e la frequenza per la quale si richiede l'occupazione;

f) il tipo d'attività lecita che s'intende svolgere, i mezzi con cui s'intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che s'intende eventualmente eseguire.

3. Competente per le richieste d'occupazione permanente o temporanea che comportino il rilascio di concessione in materia di:

a) edilizia, è il Servizio Lavori Pubblici;

b) chioschi, edicole, esercizio d'attività di commercio di generi alimentari, di frutta e verdura, nonché di vendita, somministrazione o consumo d'ogni altro genere o prodotto di natura merceologica o commerciale, in aree mercatali, per manifestazioni varie nelle strade, aree e spazi di cui alla disciplina del presente Regolamento, è il Comando di Polizia Municipale

4. La richiesta va corredata, se del caso, da disegni, descrizioni, fotografie ed altri documenti atti a consentire una completa valutazione.

Art. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande d'occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. I servizi competenti si riservano la facoltà di rilasciare la concessione avuta presente l'entità dell'occupazione, il sacrificio imposto alla collettività, l'impatto ambientale nonché, lo scopo dell'occupazione medesima. Quando lo stesso suolo è richiesto da più soggetti, la concessione sarà rilasciata secondo l'ordine di ricevimento delle domande da parte dell'Ufficio Archivio e Protocollo.

3. In tutti i casi, le concessioni s'intendono accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi verso i quali gli occupanti dovranno rispondere d'ogni molestia, danno o gravame con esonero del Comune da ogni responsabilità;

b) con l'obbligo del Concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;

- c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni e prescrizioni, ivi compresa l'eventuale richiesta di spostamento o rimozione d'impianti e strutture;
4. Sono in ogni caso vietate le concessioni per l'esercizio d'attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
5. L'atto di concessione deve contenere:
- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3 comma 2);
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
6. Le concessioni per le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo, comunque effettuate con o senza impianti e opere suscettibili di pregiudicare la buona conservazione delle strade, possono essere accompagnate da apposito disciplinare contenente le modalità, la durata della concessione, il termine entro il quale dovrà procedersi all'occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che il Concessionario è tenuto ad osservare.
7. Le occupazioni di qualsiasi natura devono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale nelle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione, pericolo alle persone o impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici ed edifici pubblici e privati.
8. Il rilascio dell'atto di concessione è subordinato al riscontro dell'avvenuto pagamento del canone.

Art. 5

Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e relativo disciplinare ed in particolare l'obbligo di:
- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione d'occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla Vigilanza Urbana l'atto che legittima l'occupazione e la ricevuta del pagamento del canone;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) non effettuare subconcessione o trasferimento a terzi della concessione;
 - e) effettuare il versamento del canone alle scadenze previste;
 - f) versare la tassa rifiuti solidi urbani con tariffa annuale per le permanenti o giornaliera per le temporanee in base al "Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani" per le seguenti categorie: alberghi, bar, ristoranti, edicole e chioschi, padiglioni, chioschi distributori di carburante, ambulanti, ambulanti con posto fisso, altro commercio e spettacoli viaggianti;
 - g) effettuare eventuale costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, vincolato a favore del Comune, per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite, nonché, per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.

Art. 6

Cause di decadenza o estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
- a) il mancato versamento parziale o totale del canone di concessione stabilito e d'eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) l'inosservanza delle disposizioni regolamentari, il mancato rispetto delle formalità relative all'atto di concessione nel termine di tre mesi dall'invito ovvero l'omesso versamento delle

eventuali somme richieste a titolo di cauzione;

d) il mancato rispetto delle condizioni previste nell'atto concessorio;

e) la mancata occupazione entro sei mesi dall'atto di concessione;

f) il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, Regione, Provincia o d'altro Ente, con caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione del suolo pubblico.

2. Sono causa d'estinzione della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del Concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del Concessionario.

3. La declaratoria di decadenza conseguente al mancato rispetto delle disposizioni di cui all'atto di concessione, potrà essere pronunciata solo dall'Ufficio che ha provveduto al rilascio della concessione medesima, autonomamente o su segnalazione d'altri Uffici.

4. La decadenza del provvedimento di concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato.

Art. 7

Modifica, sospensione e revoca della concessione.

1. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni d'interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto, dal mese successivo al verificarsi di tale evento, previa istanza del Concessionario, al rimborso proporzionale del canone già corrisposto od alla riduzione di quello ancora da corrispondere, esclusa qualsiasi altra indennità o interessi.

3. Il provvedimento di modificazione, sospensione o revoca, notificato dal Servizio concedente al titolare della concessione, indica il termine perentorio per l'osservanza; lo stesso non è soggetto ad interruzione neppure in caso d'eventuale ricorso da parte del Concessionario.

4. Con il provvedimento di cui al comma precedente è assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori, spostamento o rimozione d'impianti e/o strutture, nonché per il ripristino allo stato naturale del bene occupato. Decorso tale termine i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, da prelevarsi, eventualmente, dal deposito cauzionale.

Art. 8

Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. La rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato, solo se la comunicazione viene fatta pervenire, all'ufficio preposto alla riscossione del canone, prima della data di inizio del periodo concesso. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione, pertanto, per le occupazioni permanenti il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.

Art. 9

Subentro nella concessione

Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 3.

Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

Resta inteso che fino al perfezionamento dell'atto di voltura, il precedente concessionario sarà

obbligato solidalmente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione.

Art. 10

Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti, il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee, il concessionario deve presentare, cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Servizio competente indicando la durata per la quale è richiesta la proroga, i motivi della richiesta.
4. Alla domanda di rinnovo per le occupazioni permanenti ed alla domanda di proroga per le occupazioni temporanee dovrà essere allegata copia della ricevuta di pagamento del canone per l'occupazione già in essere. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo o di proroga.
5. Dovrà essere tempestivamente comunicata ogni variazione delle condizioni indicate all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento. L'ufficio verificherà se tale variazione comporta la presentazione di una nuova domanda di concessione.

Art. 11

Occupazione d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 22 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 12

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune previamente o contestualmente a quella per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 13

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 3 categorie, secondo l'Allegato A del presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale.
2. Alle strade appartenenti alla 1° categoria è applicata la tariffa unitaria di base.
La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta del 15% rispetto alla 1^.
La tariffa per le strade di 3^ categoria è ridotta in misura del 35% rispetto alla 1^.

Art. 14

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuale, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, nella misura prevista per le singole tipologie, con l'applicazione della tariffa di cui all'Allegato B.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie con l'applicazione della tariffa di cui all'Allegato C a giorno.

Art. 15

Criteri per la determinazione del canone e modalità di applicazione

1. I criteri per la determinazione del canone e modalità di applicazione sono individuati dal Comune con riferimento agli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade, spazi ed altre aree;

b) durata dell'occupazione;

c) valore economico della disponibilità dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

d) attività specifica esercitata dai titolari della concessione, anche in relazione alle modalità dell'occupazione.

e) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati, metri lineari o metri cubi, con arrotondamento delle frazioni al metro superiore; non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro .

2. L'importo del canone di concessione è determinato, utilizzando le allegate Tabelle B e C, nel seguente modo:

a) per le occupazioni permanenti di durata annuale l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno, è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza:

il valore del canone di base annuale determinato dal Comune, per il coefficiente della categoria che descrive il valore economico della disponibilità dell'area, (art. 13) per il coefficiente della categoria che descrive l'attività esercitata anche in relazione alle modalità di occupazione (art. 18), per la misura dell'occupazione .

b) per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone dovuto è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza:

il valore del canone di base giornaliero, determinato dal Comune, per il coefficiente della categoria che descrive il valore economico della disponibilità dell'area (art. 13), per il coefficiente della categoria che descrive l'attività esercitata anche in relazione alle modalità di occupazione (art. 18), per la misura della occupazione, per i giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero;

3. Le occupazioni permanenti del sottosuolo realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze in misura pari a € 0,65 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,45.

Con successiva deliberazione potrà essere prevista una speciale misura di tariffa a metro lineare determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia e importanza dell'occupazione, ridotta non meno del 50%.

Tale canone dovrà essere rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al trentunesimo dicembre dell'anno precedente.

4. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo è dovuto il Cosap commisurato all'effettiva occupazione del suolo e sottosuolo comunale espressa in metri cubi.

5. Dall'importo complessivo del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi

6. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito allegato al presente Regolamento. Le tariffe possono essere adeguate dal Consiglio Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione annuale ed entrano in vigore con il 1° gennaio dell'anno finanziario, relativo al suddetto bilancio.

7. La mancata adozione del provvedimento deliberativo di cui al comma precedente comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 16

Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del canone sono escluse le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
3. Per le occupazioni che insistono su aree appartenenti a categorie differenti la determinazione del canone è effettuata con riferimento a quella di categoria più elevata.
4. Per le occupazioni di tipologia diversa effettuate dallo stesso soggetto ed insistenti sulla medesima area di riferimento la determinazione del canone è effettuata con riferimento alla categoria a più elevato coefficiente.
5. Nell'ipotesi in cui tende o simili siano poste a copertura di aree già soggette ad applicazione del canone la misurazione delle stesse va determinata con riferimento alla sola parte sporgente, purché si tratti di occupazioni della stessa natura (permanente o temporanea).

Art. 17

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, ancorché abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.
3. Nel caso di concessioni rilasciate ad una pluralità di soggetti, tra i quali non sia possibile individuare un rappresentante legale vige il principio di solidarietà passiva di cui all'art. 1294 c.c.

Art. 18

Attività esercitate , modalità di occupazione

Il **coefficiente moltiplicatore** che commisura il canone di cui all'art. 15 comma 1 lettera d) è così stabilito:

SUOLO

c.m.

- a) Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività alberghiera **1;**
- b) Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività di bar ristorante **1,2;**
- c) Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate da edicole e chioschi **2;**
- d) Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con padiglioni **1,5;**
- e) Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con fioriere da pubblici esercizi **0,5;**
- f) Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con fioriere da soggetti privati **0,3;**
- g) Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con espositori **0,5;**
- h) Per le occupazioni anche di soprassuolo permanenti e temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia **1;**
- i) Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate da venditori ambulanti **1,3;**
- l) Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con installazioni di impianti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante (circhi e giostre) **0,073;**
- m) Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività di trasloco **1;**
- n) Per le occupazioni permanenti e temporanee di prodotti artigianali, industriali ed opere artistiche **1,2;**

SOPRASSUOLO

c.m.

- a) Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con pensiline **0,33;**
- b) Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende fisse o retrattili **0,30**

SOTTOSUOLO

c.m.

- a) Per le occupazioni permanenti e temporanee con cisterne o serbatoi (per metro cubo) **0,50;**

Tariffa unitaria

b) Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate da Società di Pubblico servizio con cavi e condutture compresi i casi di servizi in concessione in cui sia prevista la devoluzione gratuita degli impianti al Comune al termine della Concessione medesima (per utente del servizio) **€ 0,65;**

c) Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate da Società private con cavi e condutture compresi i casi di servizi in concessione in cui sia prevista la devoluzione gratuita degli impianti al Comune al termine della Concessione medesima (per utente del servizio) **€ 0,65;**

Art. 19

Esclusioni ed Esenzioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del canone:

a) le occupazioni effettuate nelle aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale;

b) le occupazioni occasionali determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci e le occupazioni effettuate da soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.

c) le occupazioni per parcheggi e servoscala destinati a soggetti portatori di handicap;

d) le occupazioni effettuate per finalità statutarie o istituzionali da:

Stato, Regioni, Province, Comuni, Consorzi degli Enti sopra citati, Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c T.U. delle Imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, Onlus;

e) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

f) le occupazioni effettuate per potatura piante o allestimento aiuole;

g) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a loro assegnate.

h) le occupazioni di aree cimiteriali;

i) le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento;

l) le aree di stazionamento delle autovetture da piazza;

m) balconi, bow windows e tende da sole afferenti unità abitative.

2. Sono esenti dall'applicazione del canone:

a) i passi ed accessi carrai e pedonali;

b) le occupazioni da chiunque effettuate senza fine di lucro in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive turistiche, ricreative, sociali e sindacali;

c) le occupazioni effettuate con targhe ed insegne ed impianti pubblicitari;

d) le occupazioni finalizzate ad interventi di tinteggiatura delle facciate, o ad interventi di ristrutturazione che comunque comportino la tinteggiatura delle facciate di fabbricati, per un massimo di giorni trenta;

e) le occupazioni finalizzate ad interventi su beni vincolati di cui alla parte seconda del D. Lgs. del 22/01/2004 n. 42.

Art. 20

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto per ogni singolo anno, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma.

2. L'importo del canone per le occupazioni permanenti di durata di un solo anno (dodici mesi) viene determinato per l'intero anno sulla base delle tariffe vigenti al momento della domanda di concessione e va corrisposto prima del ritiro dell'atto stesso. E' ammesso il versamento rateale qualora l'importo del canone sia superiore a € 258,00 con le seguenti modalità:

- 50% prima del ritiro della concessione
- 50% entro sei mesi dalla data di inizio della concessione

3. L'importo del canone per le occupazioni permanenti pluriennali viene determinato per la frazione dell'anno iniziale in proporzione ai mesi (o periodi superiori ai 15 giorni) per i quali è concessa l'occupazione e va corrisposto prima del ritiro dell'atto di concessione. E' ammesso il versamento rateale qualora la concessione sia richiesta entro il mese di giugno e l'importo del canone sia superiore a € 258,00 con le seguenti modalità:

- 50% prima del ritiro della concessione
- 50% entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento

Per le annualità successive, il versamento del canone va effettuato in unica soluzione entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.

E' ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone annuo sia superiore a € 258,00 secondo le seguenti modalità:

- entro il 31 maggio per la quota del 50%
- entro il 31 ottobre per la quota del restante 50%.

L'importo del canone per la frazione dell'anno finale per le occupazioni permanenti pluriennali viene determinato in proporzione ai mesi (o periodi superiori ai 15 giorni) per i quali è concessa l'occupazione .

4. Se la data di scadenza del pagamento cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

5. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o del Concessionario intestato: Comune di Verbania COSAP.

In sede di prima applicazione è ammesso il versamento utilizzando i bollettini di conto corrente postale intestati Comune di Verbania – TOSAP.

6. La validità della Concessione è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 21

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato prima del ritiro della concessione.

2. Il versamento del canone va effettuato con le modalità previste dal comma 6 dell'art. 20 del presente Regolamento.

Il versamento del canone non è dovuto se l'importo del canone è inferiore a € 5,00.

Per le occupazioni relative a commercio su aree pubbliche con posto fisso (mercati) il pagamento del canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente art. 20.

Per le occupazioni relative a commercio su aree pubbliche con posto assegnato di volta in volta (spuntisti) il versamento del canone, fissato forfettariamente dal Comune, deve essere effettuato prima di occupare il posto assegnato e l'attestazione del versamento dovrà essere consegnata all'agente responsabile della spunta.

Art 22

Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, oltre agli interessi al tasso legale calcolati sul canone dovuto.

A) Omesso, parziale o tardivo versamento:

30% dell'importo o del maggiore importo dovuto.

B) Occupazioni abusive di cui all'art. 2 comma 3:

100% dell'importo dovuto.

C) Occupazioni difformi dall'atto Conces-sorio di cui all'art. 2 comma 4:

50% dell'importo dovuto.

Alle sanzioni di cui ai punti B) e C) si applicano altresì le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Art. 23

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere effettuata con ingiunzione vidimata e resa esecutoria dal Pretore e notificata da un Ufficiale giudiziario secondo le procedure contenute nel Regio Decreto 14/4/1910 n. 639. Tale forma di riscossione potrà essere variata in seguito ad apposita convenzione con il Concessionario per la Riscossione Tributi.

E' stabilito in € 10,33 il limite al di sotto del quale non si procede alla riscossione coattiva.

Art. 24

Rimborsi del canone

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere chiesto mediante apposita domanda diretta al Comune entro il termine di anni 3 dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal giorno di presentazione della domanda.
2. Non si procede al rimborso di somme di importo non superiore a € 10,33.

Art. 25

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio all'art. 63 del D.LGS. n. 446/1997, istitutivo del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 26

Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1 gennaio 1999.
2. Il COSAP non è soggetto ad Imposta di Registro in quanto configura un'attività istituzionale dell'Ente che nulla ha a che fare con le diverse prestazioni che vedono l'Ente stesso come parte di un contratto di diritto privato e di natura commerciale.
3. Le concessioni di occupazione rilasciate anteriormente dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono rinnovate automaticamente. Il competente Servizio può sospendere le concessioni non conformi alle nuove disposizioni, nonché le concessioni per le quali il Concessionario non ha assolto le obbligazioni relative all'anno 1998 e precedenti per la Tassa di Occupazione Spazi ed aree pubbliche.
4. Il Servizio di accertamento e di riscossione del canone è in gestione diretta. Ove ritenuto più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, il servizio potrà essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3 lettera c), della legge 08.06.1990 n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali con specifico atto del Consiglio Comunale.
5. In sede di prima applicazione alle occupazioni che si svolgono parte nel periodo di vigenza della precedente normativa e parte nella nuova regolamentazione si applica il principio del "maggior favore" per il contribuente.